

RELAZIONE DEL GARANTE DEGLI STUDENTI

(sull'attività svolta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021)

1. Premessa

La presente relazione, redatta ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 2, dello Statuto¹ e dell'art. 6² del Regolamento per la Disciplina del Garante degli Studenti, Dottorandi e Specializzandi dell'Università degli Studi di Messina, riguarda l'attività svolta dal Garante nell'anno 2021.

Essa si limita a dare sinteticamente conto dell'attività svolta nell'anno di riferimento, del tipo di problemi posti o segnalati dagli studenti, dei modi in cui si è cercato di porre rimedio.

2. Attività del Garante

L'art 18 dello Statuto dell'Ateneo prevede che per la tutela dei diritti degli studenti al Garante “... *compete l'iniziativa e la partecipazione nei procedimenti comunque utili a rimuovere e sanzionare le irregolarità, le carenze, le disfunzioni, i ritardi e gli eventuali abusi nei confronti degli studenti*”.

¹ Ai sensi della citata disposizione, “*Il Garante redige ed invia agli organi di governo una relazione annuale sulla condizione degli studenti nell'Ateneo, sollecitando, se del caso, l'adozione delle misure ritenute opportune al fine di migliorare tale condizione*”.

² Si riporta, per completezza e comodità espositiva l'art. 6 del Regolamento per la Disciplina del Garante degli Studenti rubricato Relazione annuale:

“1. Il Garante degli Studenti invia annualmente una dettagliata relazione sulla attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali segnalazioni e proposte di innovazioni regolamentari e/o procedurali al Rettore, al Direttore Generale, al Consiglio degli Studenti e al Senato Accademico.

2. Nella relazione annuale il Garante degli Studenti può indicare situazioni meritevoli di considerazione e tutela, sollecitando l'adozione degli opportuni atti, provvedimenti o soluzioni pratiche. La relazione annuale contiene l'indicazione del numero delle istanze e/o segnalazioni pervenute ed è resa pubblica sul portale di Ateneo.

3. In casi di particolare importanza od urgenza, il Garante degli Studenti può trasmettere al Rettore, al Direttore Generale, al Consiglio degli Studenti e al Senato Accademico apposite relazioni su questioni specifiche, anche segnalando l'opportunità di adottare appositi provvedimenti”.

Le funzioni e le competenze del Garante sono disciplinate dall'art. 3³ dell'apposito Regolamento.

Il Garante degli Studenti interviene d'ufficio o su istanza e/o segnalazione da parte di studenti, dottorandi e specializzandi, singoli o associati, o di loro rappresentanti in seno agli organi collegiali e compie, dunque, ogni atto necessario per l'istruttoria dei fatti al fine di promuovere le possibili soluzioni⁴.

Come già ricordato anche nelle precedenti relazioni, il Garante non ha, tuttavia, compiti né poteri che si sovrappongano a quelli dei docenti, degli organi accademici e degli uffici amministrativi, né quindi è chiamato mai a sostituirsi ad essi. Il suo ruolo, piuttosto, è quello di facilitare la comunicazione degli studenti con gli altri vari attori della vita universitaria, in particolare promuovendo, prima di tutto, l'interlocuzione diretta degli studenti stessi con i docenti e con gli organi collegiali che sovrintendono allo svolgimento della didattica, e poi, ove necessario, segnalando ai responsabili eventuali effettive disfunzioni, e anche suggerendo soluzioni; segnalando agli organi accademici situazioni che appaiano meritevoli di attenzione e di intervento, valutando, e se del caso suggerendo, l'opportunità di eventuali interventi modificativi di regole o di procedure, nonché sollecitando e monitorando interventi in corso di realizzazione.

In concreto, a fronte delle segnalazioni e delle richieste ricevute, come per gli anni precedenti, il Garante ha cercato, in primo luogo, di promuovere o sollecitare la risoluzione dei problemi pratici

³ Art. 3 del Regolamento *“Il Garante degli studenti vigila affinché le attività dell'Università di Messina relative alla didattica, alla ricerca e ai servizi, che incidono sui diritti e sugli interessi degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi dell'Ateneo, si svolgano nel rispetto dei principi e delle regole enunciati dal Codice Etico dell'Ateneo, dal Codice di Comportamento dei pubblici impiegati e dalla Carta dei Servizi di Ateneo. Al Garante compete ogni iniziativa finalizzata a segnalare e rimuovere le irregolarità, le carenze, le disfunzioni, i ritardi e gli eventuali abusi nei confronti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi (...)”*.2. Il Garante degli Studenti, in particolare: a) riceve segnalazioni relative ad abusi di ogni forma e tipo, disfunzioni, carenze, ritardi, violazioni di legge o dei principi di buona amministrazione, compiuti nel corso di procedimenti amministrativi ovvero in relazione ad atti o comportamenti, anche omissivi o anche aventi il solo scopo o effetto di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, commessi da docenti o da altro personale o da studenti dell'Ateneo; b) nel caso rilevi atti o comportamenti di cui alla lett. a) del presente comma, per i quali possa configurarsi una responsabilità dei docenti o di altro personale o di studenti dell'Università, segnala e riferisce i fatti agli organi di competenza ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento; c) presenta la relazione annuale e le eventuali relazioni di urgenza di cui all'art. 6 del presente regolamento; d) compie ogni atto necessario per l'istruttoria dei fatti oggetto delle segnalazioni ricevute e ne promuove una pronta ed efficace soluzione”.

⁴ Cfr. Art. 4, comma 1, del Regolamento.

posti dagli studenti, quando questi apparivano risolvibili nell'ambito delle norme vigenti e secondo buone prassi, sia suggerendo agli studenti stessi i modi migliori per attivarsi, sia rivolgendosi agli uffici e ai docenti interessati e sollecitando, ove opportuno, risposte soddisfacenti in tempi contenuti.

In ogni caso si è cercato sempre di offrire una risposta non puramente formale e burocratica, ma motivata sul piano sostanziale e pratico.

Lo spirito in cui si è mosso il Garante nel facilitare i rapporti fra i diversi soggetti è sempre stato quello di sottolineare il fatto che l'Università, prima di essere un luogo in cui ciascuno dei protagonisti può far valere i propri diritti individuali o collettivi sulla base delle norme esistenti, è, e deve essere, una comunità di studio e di lavoro caratterizzata da un clima di dialogo e di cooperazione per i fini comuni e nel rispetto reciproco.

Anche nell'anno di riferimento, gli studenti hanno dimostrato di condividere questo spirito, consentendo l'assunzione di atteggiamenti costruttivi.

L'intervento del Garante, che, come più volte evidenziato, non è e non vuole essere di controllo esterno, bensì di interlocuzione e volto a risolvere costruttivamente, ove possibile, i problemi segnalati, si auspica sia stato avvertito dai docenti e dal personale degli uffici amministrativi in questo senso.

Poiché è convinzione che buona parte dei problemi sottoposti all'esame del Garante possono essere proficuamente affrontati, e trovare il seguito opportuno, attraverso la continua e spedita interazione, informalmente attivata, con i diversi uffici dell'Università, senza bisogno di dare luogo a procedure formali, è auspicio, altresì, che ciò possa nel futuro meglio realizzarsi grazie ad una maggiore collaborazione degli uffici che afferiscono al Dipartimento servizi didattici ed alta formazione, inevitabilmente coinvolti nelle maggior parte delle segnalazioni.

3. Segnalazioni e richieste

Nell'anno 2021 sono pervenute all'Ufficio del Garante numerose richieste e segnalazioni per lo più da parte di studenti.

L'Ufficio del Garante ha ricevuto 59 segnalazioni, provenienti da quasi tutti i corsi di laurea o aree disciplinari, che hanno riguardato, come per gli anni precedenti, diversi ambiti.

Un consistente numero di istanze rivolte al Garante hanno avuto un esito positivo per lo studente e si sono risolte con la collaborazione degli uffici amministrativi o didattici, mentre, un numero esiguo, dopo un'accurata verifica, hanno avuto esito negativo, ovvero si sono concluse con il rigetto della richiesta per infondatezza o perché *contra legem* o contraria alla normativa dell'Ateneo.

Come negli anni precedenti, le rinunce alle istanze sono dipese da un ripensamento dello studente che, nel frattempo, è riuscito a risolvere il problema e a chiarire i propri dubbi.

Anche nell'anno 2021 sono pervenute richieste e segnalazioni verbali che spesso si sono risolte con una semplice informazione o attraverso l'intervento risolutivo del personale amministrativo dell'Ateneo.

Le segnalazioni che sono pervenute con una richiesta scritta hanno riguardato diversi argomenti e possono essere raggruppati nei seguenti ambiti:

- a) Problemi inerenti all'**organizzazione della didattica**, che hanno riguardato: ritardi nella pubblicazione delle date degli appelli di esame; anomalie concernenti il voto di esame; contestazioni sui criteri di valutazione; richieste di esonero di frequenza alle lezioni in presenza ed accesso alla modalità *on line*; servizio di tutorato a studenti con disabilità; ecc... Si consideri che in questo ambito, il protrarsi dello stato emergenziale Covid, non ha fatto venir meno le problematiche riscontratesi già nell'anno precedente, dovute ad una massiva riorganizzazione della didattica, impattando pesantemente sugli studenti (oltre che sui docenti e su tutta

l'organizzazione universitaria), che si sono trovati a dover affrontare nuove situazioni e spesso anche nuovi disagi.

- b) Problemi concernenti l'**ambito amministrativo**, ovvero aspetti legati alla carriera degli studenti, come: contestazioni sulla corretta applicazione dei criteri per la conversione dei voti conseguiti negli esami sostenuti presso le Università straniere con i progetti Erasmus; contestazioni relative alla mancata/ritardata registrazione voti; rinuncia agli studi e decadenza; disservizi delle segreterie, ecc. ;
- c) Problemi concernenti l'**ambito economico**, ovvero aspetti legati al pagamento delle tasse, delle more, alle borse di studio, a particolari benefici e alle agevolazioni previste dall'Ateneo, prescrizione, ecc.;
- d) Problemi concernenti l'**ambito relazionale**, ovvero il rapporto degli studenti con i docenti, come: violazioni del Regolamento Didattico dell'Ateneo da parte di docenti; mancata risposta, senza giustificato motivo, dei docenti alle reiterate richieste di appuntamenti o di chiarimenti inviate via e-mail dagli studenti, ecc .

Si evidenzia che con riferimento a tutte le istanze pervenute si è cercato di dare sempre sollecita risposta. Dopo avere effettuato le necessarie verifiche ed avviato le dovute istruttorie, alle informazioni, con una certa frequenza, si sono aggiunti pareri più o meno articolati.

4. Segnalazioni su tematiche di particolare rilevanza sottoposte all'attenzione dell'Ufficio del Garante.

- a) ***Segnalazione relativa all'errata conversione dei voti conseguiti durante il periodo Erasmus.***

Particolare attenzione ha richiesto la segnalazione inoltrata da uno studente iscritto ad un corso di studio magistrale, titolare nell'a.a. 2019/2020 di borsa di studio Erasmus presso una Università spagnola (dove ha sostenuto alcuni esami di profitto), con la quale si è lamentato l'errore nella conversione dei voti conseguiti durante il periodo di mobilità.

Secondo lo studente, l'Università di Messina, nell'effettuare l'inserimento in carriera delle attività svolte all'estero, non aveva rispettato la corrispondenza tra le valutazioni ottenute presso l'Università ospitante ed i voti espressi in trentesimi attribuiti per ciascun esame sostenuto.

Si evidenzia che, poiché lo studente era prossimo alla laurea, al fine di evitare che il possibile errore nel procedimento di conversione dei voti influisse definitivamente in modo negativo sul voto finale, l'Ufficio del Garante ha dovuto procedere celermente all'istruttoria del caso, avviando una serie di interlocuzioni con il Docente delegato alla mobilità internazionale, con il Prorettore delegato all'Internazionalizzazione e con il Responsabile dell'Unità organizzativa alla mobilità internazionale.

Si segnala che, conclusi gli opportuni approfondimenti, l'Ufficio del Garante ha riscontrato che effettivamente i voti assegnati all'esito di ogni esame sostenuto dallo studente presso l'Ateneo ospitante erano stati convertiti secondo un criterio diverso da quello fissato dal Regolamento d'Ateneo ⁵e con le modalità stabilite nella Guida ECTS. Infatti, da un'attenta disamina del relativo Transcript of Records (TOR) rilasciato dall'Ateneo ospitante, contenente i voti assegnati all'esito di ogni esame sostenuto dallo studente, mettendo a confronto la curva di distribuzione dei voti del

⁵ Il Regolamento d'Ateneo per il riconoscimento dei periodi di mobilità all'estero approvato con Decreto Rettorale n. 83 del 17.01.2018, prevede all'art. 8 – (Procedura di riconoscimento: adempimenti del Referente/Commissione per la mobilità al termine del periodo di mobilità all'estero) – “1. Il Referente/Commissione per la mobilità internazionale, entro tre settimane dal ricevimento del Transcript of Records/traineeship certificate, redige la scheda di sostenuto di un voto in trentesimi sulla base della scala di conversione dei voti ECTS adottata dal Senato Accademico e disponibile on line”. Il successivo art.9 stabilisce: “I voti conseguiti dagli studenti durante il periodo di mobilità saranno convertiti mettendo a confronto la curva di distribuzione dei voti del Corso/Classe di laurea di appartenenza con quella equivalente di accoglienza, secondo le modalità indicate nella Guida ECTS. UNIME, con il supporto del Centro Informativo d'Ateneo, provvederà ad elaborare periodicamente delle tabelle con le percentuali dei voti attribuiti agli studenti di tali corsi su un determinato periodo di tempo, aggregati per classi di corsi di laurea e laurea magistrale. I voti positivi attribuiti al gruppo di riferimento identificato saranno raccolti con riferimento ai tre anni precedenti per il primo livello e due anni precedenti per il secondo livello”.

Corso di laurea di appartenenza con quella equivalente di accoglienza, secondo le modalità indicate nella Guida ECTS di riferimento, si appurava che i voti in trentesimi riportati nella suddetta scheda non rispondevano esattamente ai criteri di conversione fissati nel Regolamento.

Appurato, all'esito dell'istruttoria, l'errore nella conversione dei voti a danno dello studente e che ciò avrebbe determinato un ingiusto abbassamento della media aritmetica e ponderata ed influito negativamente sul voto finale di laurea, il Garante ha ritenuto necessario relazionare l'accaduto all'Organo apicale dell'Ateneo, il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Messina, evidenziando l'opportunità di riesaminare, con la massima celerità, la procedura di conversione dei voti ottenuti dallo studente durante il periodo di studio svolto all'estero e di estendere la medesima verifica a tutti gli altri studenti del corso di laurea interessato che si erano trovati nella medesima situazione.

In conseguenza di quanto rilevato, il Magnifico Rettore, con proprio provvedimento, ha potuto disporre che la conversione dei voti venisse modificata secondo la modalità più corretta, evitando così agli studenti coinvolti ogni possibile pregiudizio.

b) Segnalazione relativa al mancato esonero tasse degli iscritti con disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104/92 ai Corsi di Specializzazione.

Una studentessa iscritta ad un Corso di Specializzazione presso l'Università di Messina, riconosciuta cieca totale (invalidità al 100%) e portatrice di handicap in situazione di gravità ex L. n. 104/92, art. 3, ha lamentato di aver dovuto provvedere, come previsto dal relativo bando, al pagamento del contributo per l'iscrizione alla selezione e della tassa per la partecipazione al percorso formativo.

La segnalazione *de qua* ha permesso al Garante di affrontare in generale la tematica dell'applicabilità ai soggetti con invalidità di particolare gravità dell'esonero della tassa di iscrizione e dei contributi previsti per la partecipazione ai Corsi di Specializzazione.

Analizzata la normativa generale e specifica di riferimento in materia di esoneri⁶, il Garante ha ritenuto necessario chiarire, con apposito parere, che è obbligo degli Atenei di uniformarsi alla precisa regola secondo la quale devono essere esonerati totalmente dalle tasse tutti i soggetti che frequentino corsi di livello universitario (ovvero corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione)⁷ e presentino una disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/92 o una invalidità pari o superiore al 66%; che in presenza di invalidità inferiore al 66%, i singoli Atenei, invece, hanno facoltà di prevedere la concessione di esoneri totali o parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari in relazione alla condizione economica dello studente disabile.

Evidenziato che la necessità di garantire la tutela del diritto allo studio delle persone con invalidità civile o con handicap ai sensi della legge 104/1992 sussiste in generale con riferimento a tutti i percorsi di studi universitari e che i documenti sulla contribuzione studentesca dell'Università di Messina, in ossequio alla citata normativa, prevedono, in generale, esoneri per i soggetti con

⁶ Il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, prevede espressamente all'art. 9, titolato "Graduazione dei contributi per la frequenza i corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi", al comma 2 "Le Istituzioni e le Università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento". Ai sensi del comma 7, "Le Istituzioni e le Università statali possono prevedere autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, con riferimento a: a) studenti con disabilità con invalidità inferiore al sessantasei per cento; ..".

⁷ Art. 1 lett e) del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del MIUR (concernente Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509) per "corsi di studi" di livello universitario si intendono "i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3".

disabilità o invalidità che frequentino “corsi di livello universitario”⁸, si è ritenuto di suggerire di considerare esplicitamente - integrando opportunamente le disposizioni di Ateneo sulla contribuzione studentesca - l'esenzione totale o parziale dalle tasse e dai contributi universitari anche con riferimento ai Corsi di Specializzazione, così come peraltro operato da tutti gli altri Atenei (Università La Statale di Milano, Università degli Studi di Ferrara, Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ecc). Con riferimento al caso specifico, si è dunque suggerita l'opportunità di riesaminare la richiesta di rimborso, avuto riguardo alla particolare condizione della istante, invalida al 100% e portatrice di handicap in situazione di gravità ex L. n. 104/92, art. 3, comma 3.

c) Segnalazioni di reiterati comportamenti persecutori e di disturbo da parte di uno studente.

Nell'anno di riferimento, per la prima volta, il Garante ha dovuto prestare una particolare attenzione ad un caso di riferiti comportamenti persecutori e di disturbo perpetrati da parte di uno studente nei confronti degli altri.

Nell'esercizio della finalità di tutela dei diritti degli studenti, cui la sua attività è preposta, il Garante, a seguito della segnalazione manifestata, in un primo momento, dal un componente del Consiglio degli Studenti e, dopo, confermata dagli stessi destinatari, ha proceduto - garantendo l'anonimato dei soggetti coinvolti – alla raccolta di tutte le informazioni e dati utili affinché gli Organi istituzionali competenti potessero avviare le procedure per accertare la gravità e la

⁸Nei documenti sulla contribuzione Studentesca AA.AA. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, - oltre l'esonero dalla tassa regionale per il diritto allo studio ai sensi dell'art 28, comma 2 della L.R. 20/2002 per gli studenti con un'invalidità non inferiore al 66%, - con riferimento “ai corsi di livello universitario”, l'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti “con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66%, che inseriscano nella procedura di iscrizione on line copia del verbale di invalidità civile attestante percentuale e tipologia di disabilità, in corso di validità al momento dell'iscrizione”. Mentre con riferimento agli studenti “con disabilità tra il 31% e il 65% compreso si riconosce una riduzione del 2,8% sul contributo onnicomprensivo annuale per ogni punto di disabilità superiore al 31%” (...).”.

consistenza dei fatti e, successivamente (in caso di riscontri positivi di natura oggettiva), al fine di adottare le misure volte a rimuovere (e, se del caso, a sanzionare) le attività persecutorie e gli abusi denunciati.

Dall'istruttoria espletata è emerso che effettivamente le condotte poste in essere dallo studente erano state continuative e reiterate, in quanto contraddistinte da una pluralità di comportamenti che si sono succeduti nel tempo e, dunque, caratterizzate da serialità e che la costanza e sistematicità dei comportamenti aveva determinato una situazione di estremo disagio per tutti gli studenti coinvolti, con limitazione della loro libertà di movimento e di autodeterminazione, ed impedito il sereno svolgimento dell'attività didattica.

Il perdurare della situazione, divenuta insostenibile soprattutto per gli studenti che la subivano, ha imposto di sottoporre la gravità e la rilevanza della questione attraverso apposita relazione all'Organo apicale di questo dell'Ateneo, rimettendo ogni valutazione circa l'opportunità di assumere l'iniziativa dell'azione disciplinare (ai sensi del Regolamento relativo al procedimento disciplinare nei confronti degli Studenti) per violazione del Codice dei comportamenti nella comunità universitaria ispirati ad etica pubblica e di altre leggi nazionali e/o atti normativi dell'ordinamento positivo nazionale e sovranazionale.

d) *Segnalazioni relative alle conseguenze dell'emergenza Covid.*

Il perdurare dell'emergenza Covid ha portato a un aumento delle segnalazioni al Garante soprattutto per quanto riguarda la didattica a distanza e le sessioni di laurea.

Diverse sono state le richieste di chiarimenti circa la possibilità di proroga delle ultime sessioni di esami, le manifestazioni di dissenso per le lezioni svolte non in presenza per assenza di aule, ma anche per le lezioni svolte non a distanza.

Al Garante è giunta anche la segnalazione di uno studente che ha lamentato la mancata verbalizzazione del voto in un esame svoltosi con modalità a distanza.

E' stato altresì segnalato che alcuni esami tenutisi su piattaforma telematica si sarebbero svolti in assenza di testimoni.

Detti casi hanno richiesto approfondimenti piuttosto complessi, la consultazione con i Coordinatori dei corsi, il reperimento e lo studio di normative generali o specifiche, nonché l'intervento degli uffici di segreteria studenti.

e) Segnalazioni relative a mancati rimborsi delle tasse pagate per l'a.a. 2020/2021 da parte degli studenti iscritti all'ultimo anno di corso 2019/2020, laureati entro il 31 marzo 2021.

Sono state numerose, inoltre, le segnalazioni che l'Ufficio del Garante ha ricevuto da parte di studenti iscritti all'ultimo anno di corso nell'a.a. 2019/2020, i quali, pur avendo conseguito la laurea magistrale entro il 31 marzo 2021 (e comunque, in virtù dell'art. 6 comma 7 bis del decreto c.d. Milleproroghe convertito nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21, entro il termine prorogato del 15 giugno 2021), hanno lamentato di non avere ottenuto il rimborso del contributo omnnicomprensivo annuale da loro pagato per l'Anno Accademico 2020/2021, nonostante ne avessero fatto tempestiva richiesta.

Il Garante, pur rendendosi conto dei costi economici, che avrebbe comportato per l'Ateneo l'accoglimento delle richieste, con proprio parere, ha richiamato l'attenzione degli organi centrali sulla normativa specifica di riferimento e sulla opportunità di una soluzione favorevole agli studenti coinvolti.

Com'è noto, infatti, l'Università degli Studi di Messina prevede in generale che i laureandi possano sostenere l'esame finale entro il 31 marzo dell'anno accademico successivo senza necessità di

reiscrizione.⁹ Peraltro, al fine di permettere agli studenti universitari di finire gli esami e laurearsi in corso, nonostante gli stop imposti dall'emergenza Covid, con il decreto-legge cosiddetto "Milleproroghe" convertito in Legge del 26 febbraio 2021, n.21, l'ultima sessione utile dell'anno accademico 2019/2020 è stata spostata al 15 giugno 2021¹⁰.

Rilevato che in forza delle citate disposizioni, gli studenti universitari laureati entro il 31 marzo, o entro il 15 giugno 2021, beneficiavano del prolungamento dell'anno accademico e, conseguendo il titolo nell'a.a. 2019/2020, rimanevano esentati dal pagamento dei contributi di iscrizione relativi all'anno 2020-2021 (compresa la tassa regionale), non si è potuto fare meno di esprimere, con parere motivato, la dubbia legittimità della risposta negativa alla richiesta di rimborso, ciò soprattutto in considerazione del tenore letterale della disposizione prevista dal decreto c.d. Milleproroghe, segnalando, fra l'altro, che tutti gli Atenei avevano applicato alla lettera, e sin dalla sua emanazione, quanto disposto dalla citata normativa, riconoscendo tempestivamente a tutti gli aventi diritto i benefici previsti dalla normativa esaminata, nonché i dovuti rimborsi, nel caso in cui avessero effettuato i pagamenti non dovuti

5. Conclusioni

Come per gli anni precedenti, il Garante è stato a disposizione per incontrare gli studenti che ne avessero richiesto appuntamento, un giorno a settimana (il venerdì).

⁹ Il Regolamento Didattico d'Ateneo, infatti, prevede: "Le prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 31 marzo dell'anno accademico successivo; entro tale data esse possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reiscrizione (...)" (art. 20.4).

¹⁰ L'art.6 comma 7 bis del decreto c.d. Milleproroghe convertito con Legge 26 febbraio 2021, n. 21 ha previsto testualmente che "In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove".

Anche nell'anno 2021, come nell'anno 2020, di emergenza sanitaria, gli incontri, si sono svolti su piattaforme *on line*.

Posto che la maggior parte delle segnalazioni sono pervenute per mezzo della casella di posta elettronica, il Garante e l'Ufficio dedicato hanno di massima garantito una prima risposta entro tre giorni. Attraverso lo stesso mezzo, e/o per Titulus, sono state trasmesse le risultanze delle istruttorie compiute.

Il Garante anche nell'anno di riferimento ha potuto avvalersi del supporto continuativo del personale amministrativo dell'Ufficio appositamente dedicato, in particolare della competenza e dell'elevata professionalità del Dott. Francesco Coglitore, quale responsabile dell'Unità Organizzativa Organi di Garanzia, e della Dott.ssa Rosalia Stefania Faraone, quale responsabile dell'Unità Operativa Supporto Amministrativo al Garante degli Studenti, ai quali si esprime la più sincera e sentita gratitudine per la efficace e proficua collaborazione.

Nel rassegnare le sintetiche conclusioni che precedono, il Garante rinnova il sincero ringraziamento alle Autorità Accademiche e agli Uffici Amministrativi per l'attenzione e la collaborazione da essi assicurate.

Messina, 28 febbraio 2022

Il Garante degli Studenti

Avv. Francesca Starvaggi